

## OPERAZIONE 10.1.1 PRODUZIONE INTEGRATA

### **Beneficiari**

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate che abbiano portato a termine l'annualità 2020.

### **Condizioni di ammissibilità/esclusione**

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

Non vengono concessi pagamenti se l'importo nella domanda iniziale è inferiore a 250 euro.

Gli operatori biologici possono aderire all'operazione 10.1.1 soltanto per superfici che non siano oggetto di certificazione biologica e costituiscano corpi aziendali separati (come di seguito definiti) rispetto alle superfici aziendali assoggettate alla certificazione biologica.

### **Impegni**

L'operazione prevede l'adesione a impegni di base, richiesti a tutti gli agricoltori aderenti, e l'adesione facoltativa ad impegni aggiuntivi; entrambi gli impegni vanno oltre quelli obbligatori.

#### ***Impegni di base***

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti **impegni di base**:

- applicare sull'intera SAU aziendale, a eccezione delle colture non disciplinate e dei corpi aziendali separati non oggetto di impegno, le Norme tecniche regionali di produzione integrata, consultabili nel nostro sito nella sezione "Linee Tecniche Regionali".

I beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti approvati durante il periodo di attuazione degli impegni. Le modifiche possono anche consistere nell'introduzione di disciplinari di colture in precedenza non considerate, per i quali l'obbligo di applicazione decorre dalla prima campagna successiva a quella di approvazione.

Le Norme tecniche regionali vigenti redatte in conformità alle Linee guida nazionali di produzione Integrata, sono quelle approvate con determinazione dirigenziale il 10 marzo 2021

- disporre della certificazione di regolazione strumentale delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici;
- registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti;
- conservare la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci;
- avvalersi, per il rispetto degli impegni relativi ai disciplinari di produzione integrata, dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria secondo quanto previsto dal PAN), operanti secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario durante periodici incontri di coordinamento tecnico.

#### ***Corpi aziendali separati***

Ai fini della presente operazione si considerano corpi aziendali separati:

- a) i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;

b) in aziende biologiche miste, i terreni oggetto di certificazione biologica che, come richiesto della misura 11:

- soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari);
- appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici oggetto della presente operazione; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
  - le colture erbacee;
  - i fruttiferi e la vite.

L'esclusione dei corpi separati dalla presente operazione è facoltativa nel caso a) e richiesta dalle "condizioni di ammissibilità/esclusioni" nel caso b). Le superfici che rientrano nel caso b) possono aderire alla misura 11.

Più in dettaglio, gli impegni di base connessi all'applicazione delle Norme tecniche di produzione integrata sono i seguenti:

<b>DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI</b>
<p><b>Impegno 1.1 - Gestione del suolo: seminativi.</b></p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> Su seminativi con pendenza media &gt;10% sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione, e, per pendenze non superiori al 30%, le lavorazioni fino a 30 cm di profondità e la rippatura.</p> <p>b) <i>Solchi acquai temporanei.</i> Su seminativi con pendenza media fra il 10% e il 30%, l'impegno richiede di realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri l'uno dall'altro; in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, occorre adottare idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.</p>
<p><b>Impegno 1.2 Gestione del suolo: vigneti e frutteti.</b></p> <p>a) <i>Lavorazioni.</i> In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, nel periodo primaverile-estivo sono consentite soltanto l'erpicoltura fino a 10 cm di profondità o la scarificazione; in caso di pendenza media &gt;30% sono ammesse soltanto le lavorazioni puntuali all'impianto e quelle finalizzate all'asportazione dei residui dell'impianto precedente.</p> <p>b) <i>Inerbimento.</i> In caso di pendenza media tra il 10% e il 30%, è richiesto l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti; in caso di pendenza media &gt;30% è richiesto l'inerbimento naturale o artificiale, gestito mediante sfalci, anche nel periodo primaverile-estivo.</p>
<p><b>Impegno 2. Scelta del materiale di moltiplicazione</b></p> <p>Per le colture <i>ortive</i> si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE".</p> <p>Nei nuovi impianti di <i>fruttiferi</i> effettuati durante il periodo di impegno, deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del DM 20/11/2006 come "virus esente" (VF:virus free) o "virus controllato" (VT: virus tested), per le specie e le varietà per cui tale certificazione è disponibile. In caso contrario dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC. In caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso), è richiesto l'utilizzo esclusivo di materiale certificato "virus esente". Il Settore Fitosanitario Regionale può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione di varietà locali.</p>
<p><b>Impegno 3. Avvicendamento culturale</b></p> <p>Rotazione quinquennale comprendente almeno tre colture e al massimo un ristoppio per coltura.</p> <p>I disciplinari riportano prescrizioni specifiche <u>per determinate colture</u>, quali l'indicazione sull'intervallo da rispettare per il ritorno sulla stessa superficie ed eventualmente sulle colture che possono essere inserite in tale intervallo.</p> <p>In deroga al criterio generale, è consentita una successione comprendente due colture e al massimo un ristoppio per coltura, oppure due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa, limitatamente alle seguenti situazioni: aree collinari e montane; colture orticole intensive; in aziende frutticole o viticole, i seminativi di estensione non superiore a 5 ettari e al doppio della superficie viticola o frutticola aziendale; aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli imposti da Enti territoriali quali Consorzi irrigui (cosiddette "valbe"); presenza nel quinquennio di colture erbacee foraggere pluriennali.</p> <p>Ai fini del rispetto dell'avvicendamento, i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.</p>

**Impegno 4. Fertilizzazione**

L'impegno richiede di:

- disporre di un'*analisi fisico-chimica del terreno*. Entro 12 mesi dall'adesione e durante il successivo periodo di impegno, il beneficiario deve disporre di una o più analisi del terreno in corso di validità, secondo i criteri stabiliti dalle Norme tecniche. Le analisi hanno una validità di 5 anni.
- disporre di un piano di fertilizzazione annuale "a preventivo" (schede a dose standard o bilancio), che prenda in considerazione, oltre che gli asporti relativi alla produzione attesa, anche la dotazione di fosforo e potassio risultante dalle analisi e le precessioni colturali;
- frazionare gli apporti azotati qualora superino 100 kg/ha per le colture erbacee, 60 kg/ha per le colture arboree.

**Impegno 5. Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti**

La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori – si consiglia di non utilizzare prodotti fitosanitari a dosi inferiori alla dose minima prevista dall'etichetta) i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli con caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.

L'impegno richiede il rispetto di tabelle che specificano per ciascuna coltura le avversità riconosciute come pericolose, i criteri di intervento in base ai quali valutarne la presenza e il livello di pericolosità, le sostanze attive e gli ausiliari ammessi per il loro controllo e ulteriori limitazioni d'uso dettate dai principi generali sopra citati.

**Impegno 6. Irrigazione** Redazione di un piano di irrigazione (basato sul bilancio idrico della coltura o sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto) o, in alternativa, rispetto dei volumi massimi di adacquamento e registrazione degli interventi irrigui.

**Impegno 7. Regolazione strumentale delle irroratrici**

- **sottoporre a regolazione strumentale** le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del controllo - sottoporre a regolazione strumentale le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Il controllo funzionale e la regolazione strumentale devono essere effettuati entro le scadenze stabilite per il controllo funzionale in attuazione del PAN.

Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature individuate nel PAN e le eventuali circostanze riconosciute in applicazione del PAN come giustificative per il mancato rispetto della scadenza sopra indicata.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Le irroratrici del contoterzista devono essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

- **disporre di una certificazione in corso di validità attestante l'effettuazione del controllo funzionale** e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale e la regolazione strumentale delle attrezzature devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato. Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio Controllo funzionale irroratrici in Sistema Piemonte. La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria incentivabile nell'ambito dei PSR, da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

**Impegno 7a) Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino:**

- registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici;
- registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti;
- conservare per l'intero periodo di impegno le registrazioni sopra indicate e la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci.

Il 30% delle aziende estratte a campione per il controllo in loco sarà oggetto di prelievo di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui dei fitofarmaci.

**Impegni aggiuntivi/facoltativi**

In aggiunta agli impegni di base, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
<p><b>Impegno 8 (facoltativo): Metodo della confusione sessuale.</b> E' applicabile a <i>melo, pero, pesco, susino, vite</i> (per pero e susino il premio è da approvarsi da parte della UE) I diffusori di feromoni devono essere collocati negli appezzamenti oggetto di impegno con la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice. La densità di popolazione del fitofago deve essere rilevata mediante un periodico monitoraggio (rilievi su grado di infestazione, danni alla vegetazione, ai frutti, ecc.), secondo le indicazioni contenute nelle Norme tecniche. Eventuali trattamenti contro il fitofago contro cui è rivolta la lotta confusionale devono essere giustificati dagli esiti del monitoraggio, risultanti dalle registrazioni in apposite schede, e in ogni caso non possono superare il 50% dei trattamenti consentiti dalle Norme tecniche contro il fitofago in questione. Le schede di monitoraggio devono essere conservate per tutta la durata dell'impegno (così come le schede dei trattamenti) e messe a disposizione dei funzionari incaricati in occasione di eventuali controlli.</p>
<p><b>Impegno 9 (facoltativo): Inerbimento controllato di fruttiferi e vite.</b> E' applicabile a: <i>melo, pero, pesco, susino, actinidia, albicocco, ciliegio, vite</i>; per il <i>nocciolo</i> sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno di base non supereranno il dodicesimo anno dall'impianto. Infatti si valuta che, in una situazione media, negli anni successivi al settimo non possa più essere conseguita un'adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo. Pertanto, gli impegni facoltativi assunti nel primo anno di attuazione dell'impegno di base possono interessare i noccioli per i quali tale primo anno di impegno rappresenti al massimo il terzo anno dall'impianto. L'impegno consiste nel rispetto dei seguenti obblighi: <i>a) Frutteti di pianura.</i> E' vietato il diserbo chimico sia nell'interfila che nel sottofila; sono richiesti l'inerbimento dell'interfila e la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottofila. <i>b) Frutteti di collina/montagna e vigneti</i> L'impegno richiede di adottare l'inerbimento permanente dell'interfila, con due possibili modalità di gestione del sottofila che corrispondono a livelli di aiuto differenziati: - diserbo chimico del sottofila; - inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di diserbo chimico). Sia nel caso a) che nel caso b), la copertura vegetale deve interessare almeno l'interfila, per una superficie almeno pari al 70% della superficie della coltura. Pertanto, qualora sia effettuato il diserbo chimico del sottofila, la quantità di diserbante per ettaro di vigneto o di frutteto, utilizzata in un singolo trattamento, non deve superare il 30% della quantità che le Norme tecniche consentono di distribuire per ettaro di superficie effettivamente coperta dal diserbante (rif. alla colonna "dose e limitazione d'uso" delle Norme Tecniche). L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento dei fertilizzanti.</p>
<p><b>Impegno 10 (facoltativo): Manutenzione di nidi artificiali.</b> L'impegno è applicabile alle <i>colture oggetto dell'impegno di base</i>. L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni: - effettuare la pulizia annuale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli insettivori e chiroterri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni; - sostituire i nidi artificiali in caso rottura, deterioramento o perdita). Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie richiesta a premio.</p>
<p><b>Impegno 11 (facoltativo): Erbai autunno-vernini da sovescio.</b> L'impegno è applicabile ai <i>seminativi</i>. In almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno di base: - seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio; - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari. L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo. Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. L'insediamento dell'erbaio e la copertura del suolo devono essere ottenuti già entro l'autunno. Per le</p>

semine in purezza devono essere rispettate le seguenti quantità minime di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno

Specie	Quantità di seme (kg/ha)
<i>Graminacee</i>	
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120
Loiessa	20
<i>Leguminose</i>	
Veccia vellutata ( <i>V.villosa</i> )	50
Trifoglio incarnato	30
<i>Crucifere</i>	
Colza	40

Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze imprevedute che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. Per ragioni finanziarie l'assunzione ex novo dell'impegno facoltativo non è stata ammessa in anni successivi al 2016. Se nel 2016 (primo anno di impegno per le domande oggetto delle presenti disposizioni) è stata presentata un'adesione seguita da una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni imprevedute sopra richiamate, l'impegno facoltativo può essere stato assunto negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in questo caso l'impegno deve essere stato applicato per almeno due anni nel primo quinquennio (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assume come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nel primo anno di effettiva attuazione di tale impegno. Al termine del periodo di coltivazione, la coltura deve essere terminata meccanicamente (non è consentito il diserbo chimico). Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi o per scopi energetici.

L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

**Impegno 12 (facoltativo): Sommersione invernale delle risaie.** a) In almeno due anni del periodo di attuazione degli impegni di base, mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio;

b) comunicare preventivamente all'Ente istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e i periodi indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria per l'attuazione dell'intervento.

Per gli impegni facoltativi “coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio” e “sommersione invernale delle risaie”, nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tali interventi nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l’effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2021 una comunicazione di rinuncia totale o parziale all’impegno facoltativo per l’anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata in particolare, per quanto riguarda gli erbai, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l’autorità competente avrà comunicato l’intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

### Applicazione su particelle fisse o variabili

Gli impegni di base si applicano a particelle fisse, sulle quali devono essere mantenuti fino al termine del loro periodo di attuazione (a meno che il beneficiario li ceda).

Gli impegni aggiuntivi “metodo della confusione sessuale”, “inerbimento controllato di fruttiferi e viti” e “manutenzione di nidi artificiali” (operazione 10.1.1) si applicano a particelle fisse. Se assunti, devono essere mantenuti fino al termine del periodo di attuazione dell’impegno di base cui si accompagnano (a meno che il beneficiario ceda i terreni interessati)

Gli impegni aggiuntivi “sommersione invernale delle risaie” (operazione 10.1.1) e “coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio” (operazione 10.1.1 e azione 10.1.3/1)) non sono vincolati a particelle fisse. I loro ettari pertanto possono variare da un anno all’altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. In questi casi, infatti, si ritiene che la variazione delle particelle catastali non comprometta le finalità ambientali dell’impegno, essendo soddisfatte le condizioni di cui all’art. 47, par. 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### Cumulabilità e compatibilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell’operazione 10.1.1 con gli aiuti di altre operazioni/azioni della misura 10 e di altre misure.

		10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA					
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI				
			Metodo della confusione sessuale	Inerbimento controllato di fruttiferi e viti	Manutenzione di nidi	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Sommersione invernale della risaia
10.1.2	IMPEGNI DI BASE	C		C	C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	C		C		
		Sommersione invernale della risaia	C		C		
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C		C		
		Realizzazione di un fosso di sezione >	C				C
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione					

		Introduzione delle tecniche di semina su sodo					
		Apporto matrici organiche	C	C	C	C	C
		IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C			C	
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggere permanenti					
		Diversificazione colturale in aziende maidicole	C			C	C
10.1.5	AZIONI	Distribuzione con interrimento immediato	C			C	C
		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	C			C	C
11.1		Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C	C
11.2		Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C	C
11.1 e 11.2		IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica				C	
13.1.1		Indennità compensativa	C	C	C	C	C

### Durata

La durata degli impegni si prolunga nell'annualità 2021.

Se al termine del periodo di impegno viene attuato un impegno facoltativo autunno-invernale (coltivazione di erbai da sovescio o sommersione invernale delle risaie), l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

**Il prolungamento è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate al PSR 2014-2020 a seguito dell'applicazione del Regolamento UE n 2020/2220.**

### Entità del premio annuale

#### Impegni di base

Il premio "introduzione" si applica per 5 anni alle aziende che non hanno aderito al metodo di produzione integrata nell'ambito del PSR 2007-2013 e nemmeno del PSR 2000-2006.

Il premio "mantenimento" si applica per 5 anni alle aziende che non ricadono nel caso precedente.

<i>Impegni di base</i>		
Gruppi di colture/coltura	Importi €/ha	
	Mantenimento	Introduzione
Vite e fruttiferi minori (1)	350	500
Fruttiferi principali (2)	400	585
Noce (3) e castagno (3)	155	190
Altri seminativi	115	140
Riso	170	210
Ortive estensive (4)	230	280
Ortive intensive	400	475
Foraggere	75	90

(1) Fruttiferi minori: actinidia albicocco, ciliegio, piccoli frutti, nocciolo, olivo

(2) Fruttiferi principali: melo, pero, pesco, susino

(3) coltivazioni da frutto

(4) Ortive estensive: aglio, carota, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, patata, pisello da industria, pomodoro in pieno campo, spinacio

#### Impegni facoltativi

	Importi in €/ha
<b>a) Metodo della confusione sessuale</b>	
Melo, Pero (*)	150
Pesco, Susino (*)	200

Vite	250
<b>b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite</b>	
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila a )	110
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila b )	300
Frutteti di pianura	200
<b>c) Manutenzione di nidi artificiali</b>	55
<b>d) Erbai autunno-vernini da sovescio</b>	180
<b>e) Sommersione invernale delle risaie</b>	190

(\*) Per *pero* e *susino* il sostegno relativo all'adozione del metodo confusionale è condizionato all'approvazione di una proposta di modifica del PSR che la Regione intende sottoporre alla Commissione Europea.

### **Compatibilità con i programmi OCM frutta**

Le imprese agricole inserite in progetti finanziati dall'OCM ortofrutta che prevedono l'applicazione della lotta confusionale *non sono ammissibili* al sostegno del corrispondente impegno facoltativo nell'ambito della presente operazione.



## 2021 - OPERAZIONE 10.1.3/1 - INTRODUZIONE DELLE TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE

### **Beneficiari**

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate che nel 2020 hanno concluso il quinquennio d'impegno.

### **Condizioni di ammissibilità/esclusione**

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale. La superficie complessiva oggetto dell'impegno 10.1.3/1 deve essere almeno pari a 1 ettaro.

### **Azioni 1 (Minima lavorazione)**

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate a seminativo, con l'esclusione delle superfici a ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà della cooperativa di cui l'azienda agricola beneficiaria è socia. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia dichiarata una *Macchina operatrice per la minima lavorazione/semina su sodo* nella sez. Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa e, in quest'ultimo caso, che sia allegata anche una dichiarazione di disponibilità d'uso da parte del socio. In caso di ricorso a contoterzisti, va allegato alla domanda di sostegno un pre-contratto che dettagli l'oggetto della prestazione di servizi. In caso di pre-contratto di acquisto, da allegarsi alla domanda, questo deve dettagliare la tipologia di macchina/attrezzatura; l'acquisto dovrà essere concluso entro l'avvio delle operazioni aziendali in campo.

### **Impegno facoltativo (colture autunno-vernine da sovescio)**

Sono ammissibili all'aiuto le sole superfici coltivate a seminativo che nell'anno siano coltivate con colture a ciclo primaverile-estivo e siano oggetto di impegno nell'ambito di almeno una delle azioni dell'operazione 10.1.3.

### **Impegni**

Alla presentazione della domanda di sostegno si sottoscrivono gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni di base sono i seguenti:

Azione 10.1.3.1 : Introduzione delle tecniche di minima lavorazione

#### **Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche**

**Impegno 1** Non effettuare arature o vangature; sono ammesse le sole operazioni eseguite con attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi idraulicamente o dalla presa di forza. (es. erpici a denti, erpici a dischi).

<p><b>Impegno 2</b> Non effettuare lavorazioni del terreno oltre i 15 cm di profondità.  <i>Nel quinquennio di impegno, le tecniche di minima lavorazione devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari). Non sono consentite ripuntature o rippature oltre i 15 cm di profondità, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i>  <i>La semina può essere svolta con qualsiasi seminatrice, anche da sodo. Le macchine combinate sono utilizzabili, purché non abbiano organi lavoranti mossi dalla presa di forza.</i>  <i>Le operazioni di fertilizzazione con interrimento sono assimilate ad una lavorazione del terreno, e pertanto devono rispettare il vincolo dei 15 cm di profondità.</i>  <i>Non sono oggetto di questi due impegni gli interventi colturali che non comportino movimentazione del suolo (es. irrigazioni, trattamenti, fertilizzazioni senza interrimento, raccolte)</i></p>
<p><b>Impegno 3</b> Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.  <i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il 2016, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre. Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza in campo della coltura intercalare.</i></p>
<p><b>Impegno 4</b> Non utilizzare fanghi di depurazione.  <i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>
<p><b>Impegno 5</b> Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di lavorazione del terreno e i terreni interessati.  <i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di lavorazione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le lavorazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica. Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 11/11 di ogni anno del periodo di impegno al 10/11 dell'anno successivo).</i></p>
<p><b>Impegno 6</b> Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.  <i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di: lavorazione del suolo, semina, concimazione con interrimento, raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare irrigazioni, trattamenti, concimazioni senza interrimento.</i>  <i>La registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>
<p><b>Impegno 7</b> In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.  <i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>

In aggiunta agli impegni di base può essere assunto un impegno facoltativo:

<p><b>Descrizione degli impegni e specifiche tecniche</b></p>
<p><b>Erbai autunno-vernini da sovescio</b>  <b>Vedasi quanto stabilito per l'Operazione 10.1.1</b></p>

Per l'impegno facoltativo "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio", nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) devono essere indicate le particelle che si intendono destinare a tale intervento nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano la semina degli erbai o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2021 mediante l'apposita funzione informatica una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno

facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

### Durata

La durata degli impegni si prolunga nell'annualità 2021.

Se al termine del periodo di impegno viene attuato un impegno facoltativo autunno-invernale (coltivazione di erbai da sovescio o sommersione invernale delle risaie), l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

Il prolungamento è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate al PSR 2014-2020 a seguito dell'applicazione del Regolamento UE n 2020/2220.

### Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure:

		10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA				
		AZIONI			IMPEGNO AGGIUNTIVO: Erbaio da sovescio	
		10.1.3.1 minima lavorazione	10.1.3.2 semina su sodo	10.1.3.3 Apporto matrici		
10.1.1	IMPEGNI DI BASE			C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale			C	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite			C	
		Manutenzione di nidi artificiali			C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino				
		Sommersione invernale della risaia			C	
10.1.2	IMPEGNI DI BASE	C		C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	C		C	
		Sommersione invernale della risaia	C		C	
		Erbaio da sovescio autunno-vernino				
		Realizzazione di un fosso di sezione >	C		C	C
10.1.4	Conversione di seminativi in foraggere permanenti					
	Diversificazione colturale in aziende maidicole	C	C	C	C	
10.1.5	Distribuzione con interrimento immediato	C			C	
	Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico		C		C	
13.1.1	Indennità compensativa	C	C	C	C	

### Entità del premio annuale

#### Impegni di base

L'importo del sostegno è quantificato:

Azione 10.1.3.1.: 180 € per ettaro per anno,  
Azione 10.1.3.2: 280 € per ettaro per anno,  
Azione 10.1.3.3: Ammendanti compostati: per le Colture erbacee 260 €/ha/anno  
per le Colture arboree 180€/ha/anno;

Altre matrici diverse dagli ammendanti compostati:  
per le Colture erbacee 300 €/ha/anno  
per le Colture arboree 180€/ha/anno.

***Impegni facoltativi***

Per l'impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine": 230 € per ettaro per anno .Il premio si percepisce nei soli anni di reale attuazione dell'impegno aggiuntivo. I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono comunque superare l'importo massimo per ettaro (600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate).

## 2021 - OPERAZIONE 10.1.4 – CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN FORAGGERE PERMANENTI

### Beneficiari

Imprese agricole singole o associate che nel 2020 hanno concluso il periodo d'impegno. Le disposizioni riguardano anche le domande con impegno iniziale del 2016, successivamente adeguato con l'inserimento di nuove particelle a pre mio nel 2017, per le quali il prolungamento dell'impegno al VI anno è obbligatorio

### Impegni

Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E' fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI
<b>Impegno 1.</b> Coltivare per un quinquennio foraggere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti quello di adesione siano stati investiti a seminativi. Le foraggere permanenti devono essere seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. La semina delle foraggere permanenti è necessaria in ogni caso, anche qualora la superficie interessata sia stata oggetto dell'azione 214.4. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggera permanente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature).
<b>Impegno 2.</b> <i>Eseguire gli sfalci previsti dalla pratica ordinaria e non effettuare trattamenti fitoiatrici.</i>
<b>Impegno 3.</b> Conservare fino alla scadenza dell'impegno la <i>documentazione di acquisto della semente utilizzata</i> , da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture: *cereali autunno-vernini* (anche a semina primaverile), *colza, ravizzone, leguminose annuali, girasole, sorgo, canapa, erbaio annuale* (non intercalare), *prato avvicendato, ritiro dalla produzione con copertura vegetale continuativa* (in assenza di arature) eccetto che in caso di preparazione autunnale del terreno per un'eventuale coltivazione nella campagna successiva.

### Durata

L'impegno concluso nel 2020 si prolunga fino all'11 novembre 2021. Il prolungamento è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate al PSR 2014-2020 a seguito dell'applicazione del Regolamento UE n 2020/2220

### Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/1 non sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con quelli di altre operazioni della misura 10, per non superare l'importo massimo per ettaro consentito (450 euro/ha); è ammesso il cumulo con altre misure del PSR come indicato nella tabella seguente.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/2 sono cumulabili come indicato nella seguente tabella.

			10.1.4 - SISTEMI CULTURALI ECO – COMPATIBILI	
			AZIONI	
			10,1.4/1 Conversione seminativi in foraggere permanenti	10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole
10.1.1	IMPEGNI DI BASE			C
	IMPEGNI AGGIUNTI	V	Metodo della confusione sessuale	
		VI	Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
			Manutenzione di nidi artificiali	

		Erbaio da sovescio autunno-vernino		C
		Sommersione invernale della risaia		
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione		C
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo		C
		Apporto matrici organiche		C
		IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		C
10.1.5	AZIONI	distribuzione con interrimento immediato		C
		distribuzione rasoterra in bande o sottocotico		C
11.1		Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C
11.2		Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	C	C
11.1 e 11.2		IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica	C	C
13.1.1		Indennità compensativa	C	C

### Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1

L'azione 10.1.4/1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.1 (produzione integrata): i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica.

Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale operazione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio): pertanto devono essere rispettate le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggiera permanente) e le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

### Entità del premio annuale

#### **Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti):**

L'importo del sostegno è di 450 euro/ha.